



UNIVERSITÀ
DI CAMERINO

REGOLAMENTO DI ATENEIO IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA

(Emanato con D. R. n. 30817 del 6 maggio 2022)

Sommario

Titolo I – Finalità, ambito di applicazione e definizioni.....	3
Art. 1. - Finalità e ambito di applicazione	3
Art. 2. - Definizioni	3
Titolo II – Organizzazione, Istituzione, e rinnovo dei Corsi di dottorato.....	4
Art. 3. - Organizzazione e gestione dei corsi di Dottorato	4
Art. 4. - Istituzione e rinnovo dei corsi	5
Art. 5. - Corsi di Dottorato di ricerca in forma associata	5
Art. 6. - Dottorati di interesse nazionale	6
Titolo III – Finanziamento e valutazione dei corsi	6
Art. 7. - Finanziamento e gestione risorse	6
Art. 8. – Sistema di assicurazione qualità e valutazione interna	7
Titolo IV – Organizzazione e funzionamento dei Corsi di Dottorato	8
Art. 9. - Organi del Corso di Dottorato	8
Art. 10. - Coordinatore/Coordinatrice del corso	8
Art. 11. - Collegio dei docenti del corso	9
Titolo V - Accesso ai Corsi di Dottorato.....	10
Art. 10 - Modalità e requisiti per l’accesso ai Corsi di Dottorato	10
Art. 12. - Bando per l’ammissione	11
Art. 13. - Commissione e modalità di valutazione per l’ammissione al Corso di Dottorato	12
Art. 14. - Borse di studio e altre forme di sostegno finanziario	13
Art. 15. - Diritti e doveri dei/delle dottorandi/e	14
Art. 16. - Trasferimenti da altre Università	16
Art. 17. - Trasferimento interno ad altro corso di dottorato	17
Titolo VI – Conseguimento del titolo	17
Art. 18. - Ammissione all’esame finale e valutatori esterni	17
Art. 19. - Commissioni giudicatrici per l’esame finale	18
Art. 20. - Prova d’esame	19
Art. 21. - Conferimento del titolo	19
Art. 22. - Proprietà intellettuale e riservatezza	19
Titolo VII - Modifiche di regolamento e norme transitorie.....	20
Art. 23. - Modifiche di regolamento e norme transitorie	20

Titolo I – Finalità, ambito di applicazione e definizioni

Art. 1. - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e il funzionamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università di Camerino (di seguito UNICAM).
2. I corsi di Dottorato di ricerca UNICAM sviluppano le proprie attività nell'ambito e con il coordinamento della "School of Advanced Studies" - di seguito indicata con l'acronimo "S.A.S.".
3. UNICAM, attraverso la S.A.S., promuove i Corsi di Dottorato di ricerca quali strumenti essenziali di diffusione e perfezionamento delle metodologie di ricerca e quale sede privilegiate di elaborazione e approfondimento di nuove conoscenze, nel quadro della vigente disciplina nazionale ed europea.
4. Al fine di contribuire alla valorizzazione dei/delle giovani ricercatori/ricercatrici e alla realizzazione dello spazio europeo della ricerca, sia di base che applicata, le attività della S.A.S. si sviluppano in linea con i principi definiti nella Carta europea dei ricercatori e nel Codice di condotta per il loro reclutamento, implementati nell'Ateneo anche attraverso la Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R).

Art. 2. - Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intendono:

- a. per Università o UNICAM: l'Università degli Studi di Camerino;
- b. per School of Advanced Studies (S.A.S.): la Scuola di Dottorato e che promuove e coordina tutte le attività formative e scientifiche dei corsi di dottorato di ricerca dell'Università di Camerino;
- c. per Corso di Dottorato: un Corso di Dottorato di Ricerca di durata almeno triennale che verte su ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti, caratterizzati da tematiche scientifiche e metodologie di ricerca affini;
- d. per curriculum di Corso di Dottorato: un percorso formativo attivato all'interno del Corso di Dottorato sulla base di specifiche esigenze formative e di ricerca;
- e. per School of Advanced Studies o S.A.S.: la Scuola di Ateneo che supporta, coordina e gestisce i Corsi di Dottorato UNICAM;
- f. per Sede amministrativa del Corso di Dottorato: l'Università che istituisce e gestisce un Corso di Dottorato;
- g. per consorzio: soggetto avente personalità giuridica propria, costituito da università sia italiane sia estere, enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, imprese, pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca per l'attivazione e lo svolgimento di uno o più Corsi di Dottorato;
- h. per Ministero: il Ministero competente per l'università e la ricerca;
- i. per ANVUR: l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca.
- j. per Carta europea dei ricercatori e nel Codice di condotta per il loro reclutamento: la raccomandazione della Commissione europea l'11 marzo 2005 che elenca un insieme di principi generali e requisiti che specificano il ruolo, le responsabilità e i diritti dei ricercatori scientifici e delle persone che li assumono e/o finanziano.
- k. Per Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R): la strategia di gestione e sviluppo delle carriere dei ricercatori, volta all'attuazione dei principi della Carta Europea dei Ricercatori e del Codice di Condotta per il loro Reclutamento.

Titolo II – Organizzazione, Istituzione, e rinnovo dei Corsi di dottorato

Art. 3. - Organizzazione e gestione dei corsi di Dottorato

1. L'organizzazione e la gestione dei Corsi di dottorato in UNICAM è affidata alla S.A.S., che è la struttura che coordina la progettazione, l'organizzazione e la valutazione dei corsi per il conseguimento del titolo di "Dottore di ricerca", favorendone l'internazionalizzazione e arricchendoli di contenuti ed attività multidisciplinari e interdisciplinari. La S.A.S. ha autonomia scientifica, didattica e funzionale e, nei limiti fissati dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, ha autonomia gestionale. L'autonomia gestionale include la possibilità di prevedere ed erogare contributi a sostegno dei dottorandi, capaci e meritevoli, che versino in particolari e contingenti condizioni di bisogno.
2. La S.A.S. garantisce, in base al budget assegnato dall'Amministrazione UNICAM, le risorse necessarie alla struttura organizzativa, ai processi ed alle procedure dei Corsi di Dottorato attivati, anche al fine di accreditarne e/o certificarne la qualità, secondo quanto previsto dalle normative e dagli Enti di accreditamento nazionali ed internazionali ed in conformità con gli standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio Europeo dell'istruzione Superiore (EHEA)
3. La S.A.S. inoltre
 - a. asseconda il collegamento progettuale tra i corsi di dottorato di ricerca ed i corsi di laurea, nonché l'organizzazione e l'amministrazione delle attività centralizzate relative al Dottorato.
 - b. favorisce l'aggregazione di Aree scientifiche che hanno affinità metodologiche e culturali, propone approfondimenti tra loro coerenti in grado di favorire percorsi formativi comuni (nel campo della didattica, della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, della valorizzazione e disseminazione dei risultati, della proprietà intellettuale e dell'accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca, dei principi fondamentali di etica, uguaglianza di genere e integrità, dell'innovazione responsabile), connessioni multi disciplinari e ricerche di confine tra i diversi saperi;
 - c. promuove un'intensa rete di collaborazioni con altre Scuole nazionali ed internazionali e con Enti pubblici e privati, con i quali individua e promuove i temi di ricerca e gli indirizzi scientifico/disciplinari sui quali fondare la progettazione delle attività formative;
 - d. agevola la programmazione didattica assicurando a più dottorati, attraverso iniziative comuni, momenti formativi qualificanti;
 - e. stimola e sostiene la presenza di dottorandi stranieri: i) sia regolarmente ammessi ai corsi – e ove opportuno, anche riservando ad essi apposite borse di studio -; ii) sia in qualità di *visiting students*.
 - f. favorisce e sostiene per tutti i dottorandi, anche individuando appositi meccanismi di sostegno economico, lo svolgimento di periodi di formazione presso altre Università, aziende, o qualificate istituzioni di ricerca private o pubbliche italiane ed estere;
 - g. sostiene un più organico ed esteso rapporto tra i dottorandi di Ateneo e gli ambienti esterni, sia professionali sia di ricerca;
 - h. facilita una migliore pubblicizzazione dei corsi di dottorato, anche a livello internazionale;
 - i. progetta e realizza comuni sistemi di selezione e valutazione dei dottorandi;
4. I corsi di dottorato di ricerca si avviano, di norma, con l'inizio dell'anno accademico e hanno una

durata ordinaria di 3 anni.

5. La responsabilità scientifica, organizzativa e didattica di ciascun Corso compete al relativo Collegio dei Docenti, che definisce, sulla base delle indicazioni e dell'azione di coordinamento e supervisione della S.A.S., il piano delle attività articolate negli anni di durata del Corso, il monte ore di frequenza obbligatoria nonché le modalità di verifica annuale della preparazione acquisita.
6. Il programma e il calendario annuale delle attività vengono comunicati ai/alle dottorandi/e all'inizio del Corso.

Art. 4. - Istituzione e rinnovo dei corsi

1. Le proposte di istituzione e/o di rinnovo dei Corsi di Dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Ateneo di Camerino e/o quelle di adesione a Corsi di Dottorato in forma associata con sede amministrativa presso altro Ateneo accreditato, con l'esclusione dei corsi di interesse nazionale di cui all'art.6 del presente regolamento, devono essere inviate al Direttore della S.A.S., redatte sulla base del format e con le tempistiche e modalità predefiniti e comunicati dalla S.A.S.
2. Le proposte di istituzione di un nuovo corso di Dottorato di Ricerca debbono essere inoltrate, con le modalità indicate nel precedente comma, dal coordinatore di un costituendo Collegio dei Docenti configurato e composto conformemente alle caratteristiche previste dalla normativa nazionale in vigore per l'accreditamento dei corsi di dottorato, tenendo conto, ove possibile, dell'equilibrio di genere.
3. Le proposte di istituzione e/o di rinnovo approvate dal Consiglio della S.A.S. sono sottoposte all'approvazione del Senato Accademico e, per quanto di competenza, dal Consiglio di Amministrazione, previa acquisizione del parere del Nucleo di Valutazione.
4. Al Nucleo di Valutazione di Ateneo compete la preventiva verifica dei requisiti di accreditamento dei corsi di nuova istituzione proposti, della loro coerenza con la programmazione formativa, della disponibilità di risorse strutturali, umane e finanziarie necessarie all'attivazione
5. Le proposte di disattivazione dei corsi di Dottorato di ricerca sono deliberate dal Senato Accademico su proposta del Consiglio della S.A.S..

Art. 5. - Corsi di Dottorato di ricerca in forma associata

1. Al fine di realizzare efficacemente il coordinamento dell'attività di ricerca del terzo livello della formazione in ambito nazionale e internazionale UNICAM può stipulare convenzioni e/o istituire consorzi, in tempo utile per garantire la presentazione della richiesta di accreditamento ministeriale, con i seguenti soggetti:
 - a. altre Università italiane o università estere, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
 - b. enti di ricerca pubblici o privati, italiani o esteri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e dotati di strutture e attrezzature scientifiche idonee;
 - c. istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica accreditate, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
 - d. imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo, con possibilità di destinare una quota dei posti disponibili ai dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione, che sono ammessi al dottorato a seguito di superamento della relativa selezione o con contratti di apprendistato, che sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del

computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso; nell'ambito di dottorati attivati in collaborazione con le imprese, gli stessi potranno altresì essere definiti "industriali", sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente;

- e. pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione.

2. Le proposte di istituzione di corsi di Dottorato in forma associata debbono essere inoltrate al Consiglio della S.A.S. e seguono l'iter di approvazione illustrato al precedente art. 4.
3. Le convenzioni, incluse quelle consortili, nel rispetto del principio di reciprocità, devono prevedere un'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, l'equa ripartizione degli oneri, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, la disponibilità di strutture operative e scientifiche adeguate, le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi/e e l'eventuale rilascio del titolo multiplo o congiunto.
4. I soggetti convenzionati o consorziati si impegnano ad assicurare l'attivazione dei cicli di Dottorato, di norma, per almeno un triennio, ed a rispettare il presente Regolamento, fatte salve espresse deroghe previste nelle convenzioni o negli accordi, che, in caso di cooperazione con altre qualificate Istituzioni, possono riguardare anche la composizione del Collegio dei Docenti.
5. Nel caso di dottorati attivati in forma associata con enti pubblici di ricerca, la composizione del Collegio dei Docenti, inclusi i componenti non universitari, è determinata in base alla normativa vigente.
6. Nei Consorzi con Università ed Enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, anche con Paesi diversi, il rilascio del titolo accademico avviene secondo quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto delle Convenzioni sottoscritte dalle parti.

Art. 6. - Dottorati di interesse nazionale

1. Le eventuali proposte di istituzione o adesione a corsi di dottorato di interesse nazionale, di cui all'art. 10 e all'art. 11 del D.M. n. 226/2021, sentito il parere della SAS, debbono essere inoltrate al Magnifico Rettore UNICAM, e per conoscenza al Direttore S.A.S.
2. Sulle proposte di cui al precedente comma, che devono essere corredate di tutte le informazioni necessarie a valutarne le finalità e l'effettiva rispondenza ai requisiti previsti dalla normativa di riferimento, si pronuncia il Senato Accademico, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione per quanto di propria competenza.

Titolo III – Finanziamento e valutazione dei corsi

Art. 7. - Finanziamento e gestione risorse

1. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base di quanto proposto dal Consiglio della S.A.S., acquisito il parere vincolante del Senato Accademico, approva annualmente il piano di assegnazione delle risorse necessarie per l'istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca e per il rinnovo di quelli esistenti, nonché per l'adesione a Corsi di Dottorato di Ricerca in forma associata, con sede amministrativa presso altro Ateneo.
2. Le borse di studio, la cui entità è conforme a quanto previsto dalla normativa vigente, possono essere

finanziate con:

- a. fondi dell'Ateneo ovvero fondi delle Strutture proponenti;
 - b. fondi del Ministero a valere sulle linee di finanziamento previste a legislazione vigente;
 - c. finanziamenti previsti nell'ambito delle forme associative;
 - d. fondi di altri ministeri o altri soggetti pubblici o privati;
 - e. bandi competitivi a livello nazionale, europeo e internazionale.
3. I fondi per le spese di funzionamento eventualmente stanziati dall'Università, nonché quelli messi a disposizione dalle strutture proponenti o dalle istituzioni esterne, vengono allocati nel budget della S.A.S.
 4. I titolari dei fondi relativi a progetti di ricerca coerenti con il progetto formativo previsto per il conseguimento del Dottorato, ai quali i dottorandi collaborano e nei quali sono formalmente inseriti, con il consenso del Coordinatore del Corso, possono sostenere con il proprio fondo le spese inerenti alla mobilità nazionale e internazionale e concorrere anche al finanziamento della borsa stessa.
 5. Il Consiglio della S.A.S., sulla base del budget a disposizione, può deliberare annualmente su una somma da destinare ad ulteriori attività di mobilità dei dottorandi e alla partecipazione a convegni, congressi, corsi, seminari ed altre iniziative ritenute congrue ed attinenti al programma del dottorato, inclusa la possibilità di destinare risorse alle attività stabilite dai Collegi dei docenti per i singoli curricula.
 6. Per quanto riguarda il trattamento di missione spettante ai dottorandi si fa rinvio all'apposito regolamento di Ateneo.

Art. 8. – Sistema di assicurazione qualità e valutazione interna

1. UniCam applica a tutti i corsi di Dottorato di ricerca un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l'assicurazione qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), secondo le indicazioni e le linee guida emanate dagli organi competenti a livello nazionale.
2. A conclusione di ciascun anno accademico il/la Coordinatore/Coordinatrice del Corso, previa condivisione con il Collegio dei Docenti, trasmette al Direttore della S.A.S un rapporto di riesame delle attività svolte, con l'analisi dei risultati ottenuti, le eventuali criticità non risolte, i rischi e le opportunità per lo sviluppo delle attività.
3. Il Direttore/Direttrice della S.A.S., analizza gli esiti illustrati nei rapporti di riesame di cui al precedente comma e sottopone al Consiglio della S.A.S ed al Nucleo di Valutazione di Ateneo una relazione complessiva sull'andamento dei progetti formativi, sugli standard qualitativi raggiunti e sulla valutazione delle prestazioni dei singoli corsi di dottorato, con l'eventuale proposta di soppressione di quei Corsi che non soddisfino le caratteristiche ed i requisiti di qualità prefissati.
4. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo, sulla base dell'analisi prodotta dal Consiglio della S.A.S. e sulla base delle proprie autonome analisi sulla permanenza dei requisiti delle strutture proponenti e la rispondenza del corso agli obiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e al livello di formazione dei dottorandi e prima dell'avvio della procedura annuale di rinnovo dell'attivazione dei corsi, redige una relazione con le proprie proposte, suggerimenti e segnalazioni per il miglioramento delle attività. La relazione annuale del Nucleo di Valutazione, che tiene conto di quanto previsto dagli standard europei per l'assicurazione qualità e di quanto previsto al riguardo dalle linee guida ANVUR, viene trasmessa al

Direttore della S.A.S., al Rettore e all'ANVUR.

Titolo IV – Organizzazione e funzionamento dei Corsi di Dottorato

Art. 9. - Organi del Corso di Dottorato

1. Sono organi del Corso di Dottorato:
 - a) Il/La Coordinatore/Coordinatrice
 - b) Il Collegio dei docenti
2. Qualora all'interno di un Corso di Dottorato siano previsti più curricula, sono designati dal Consiglio della S.A.S., su proposta del Coordinatore/Coordinatrice, i rispettivi Responsabili.

Art. 10. - Coordinatore/Coordinatrice del corso

1. Il/La Coordinatore/Coordinatrice del corso è responsabile della progettazione e organizzazione delle attività formative, scientifiche e amministrative del corso stesso; si avvale per tale finalità della collaborazione dei responsabili di *curricula* eventualmente designati.
2. Il/La Coordinatore/Coordinatrice è designato dal Consiglio della S.A.S su indicazione del Collegio dei Docenti. Il/La Coordinatore/Coordinatrice deve essere individuato/a tra coloro che sono in servizio presso UNICAM con regime di impegno a tempo pieno e che fanno parte del collegio dei docenti attivo in quel momento. Deve essere inoltre in possesso dei requisiti specifici previsti dalla normativa nazionale. La durata del mandato è pari a quattro anni accademici; il Coordinatore/trice è rinnovabile una sola volta
3. Il/La Coordinatore/Coordinatrice inoltre:
 - a) convoca e presiede le riunioni del Collegio dei docenti e dà attuazione alle sue determinazioni;
 - b) coordina e monitora, sentito il Collegio dei Docenti, la progettazione e la realizzazione delle attività formative e scientifiche del Corso, anche relazionandosi con gli uffici amministrativi di competenza per la gestione delle pratiche amministrative relative alle carriere dei dottorandi;
 - c) predispone le proposte di rinnovo dell'attivazione del Corso, sentito il Collegio dei docenti, e provvede a tutte le esigenze e le urgenze relative all'attività del corso non esplicitamente previste in questo regolamento, perseguendo la migliore funzionalità e qualità delle attività dei dottorandi;
 - d) redige, a conclusione di ciascun anno di corso, una relazione di riesame delle attività svolte, anche finalizzata all'attività di monitoraggio svolta dall'ANVUR. Tale relazione viene trasmessa al Direttore della S.A.S. che provvede ad includerla nella relazione complessiva che sarà e sottoposta al Nucleo di valutazione dell'Ateneo, come previsto all'art.8 del presente regolamento;
 - e) designa un/a Vice-Coordinatore/Coordinatrice in grado di sostituirlo/a in caso di assenza o impedimento, nonché in caso di anticipata cessazione dall'incarico sino all'insediamento del/la nuovo/a Coordinatore/trice.

Art. 11. - Collegio dei docenti del corso

1. La composizione e la qualificazione scientifica dei componenti del Collegio devono essere in linea con i requisiti richiesti per l'accREDITamento dei corsi di dottorato dalla normativa e dalle linee guida vigenti a livello nazionale.
2. I professori e i ricercatori UNICAM che intendano partecipare al Collegio di un Corso di Dottorato attivato da un altro ateneo dovranno richiedere il nulla-osta alla propria Scuola di Ateneo di afferenza. Qualora, al momento della richiesta di nulla-osta, tali docenti siano componenti del Collegio dei Docenti di un Dottorato UNICAM, l'autorizzazione della struttura accademica sarà subordinata all'acquisizione del parere positivo da parte del Consiglio della S.A.S.. Considerato che ciascun soggetto può partecipare al massimo a 2 collegi su base nazionale, di cui uno in forma associata, una volta ottenuto il nullaosta il docente interessato, prima di formalizzare l'adesione al Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato attivato da un altro ateneo, dovrà dimettersi dal Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato UNICAM del quale è componente.
3. Per i professori e ricercatori universitari o di Enti Pubblici di Ricerca, la partecipazione al Collegio di un Corso di Dottorato attivato da UNICAM, ove previsto, è subordinata al nulla osta da parte dell'Ateneo o dall'Ente di appartenenza.
4. Ai fini della trattazione dei problemi didattici e organizzativi, i rappresentanti dei/delle dottorandi/e eletti/e in numero di due (nel rispetto della parità di genere) tra gli/le iscritti/e al Corso di Dottorato di riferimento sono ammessi alla partecipazione delle sedute del Collegio dei Docenti. Le modalità di elezione verranno disposte con apposito regolamento.
5. Nel caso di nuova istituzione di Corso di Dottorato la prima riunione del Collegio dei Docenti è convocata dal Direttore della S.A.S., entro trenta giorni dalla delibera di istituzione da parte degli Organi competenti dell'Ateneo. Il Direttore della S.A.S. cura gli adempimenti necessari fino alla costituzione del Collegio dei Docenti e alla nomina del/la Coordinatore/Coordinatrice.
6. Il Collegio dei docenti:
 - a) organizza le attività formative e le altre attività didattiche del Corso di Dottorato e ne definisce i curricula;
 - b) analizza ed esprime il proprio parere sulle proposte di adesione di nuovi componenti al Collegio dei Docenti, fermo restando che, annualmente, il Consiglio della S.A.S. approva la composizione del Collegio dei Docenti che sarà indicata in fase di accREDITamento/conferma di accREDITamento;
 - c) contribuisce alla definizione dei contenuti del bando di ammissione al Corso di Dottorato
 - d) monitora i progressi del percorso formativo e di ricerca di ogni dottorando/a, stabilendo tempi e modalità per la presentazione e la verifica dei risultati;
 - e) assegna a ciascun dottorando un supervisore e uno o più co-supervisor, di cui almeno uno di provenienza accademica, scelti dal collegio anche tra soggetti esterni ad esso, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del collegio medesimo. Con riferimento ai dottorati industriali ad ogni dottorando viene attribuito anche un co-supervisore interno all'Impresa con cui è svolto il progetto di ricerca, di elevata qualificazione scientifica o

professionale;

- f) autorizza i/le dottorandi/e a recarsi presso altre Istituzioni in Italia e all'estero per periodi di formazione e/o ricerca superiori a tre mesi.
- g) approva la partecipazione dei/delle dottorandi/e a stages organizzati presso soggetti pubblici o privati italiani o stranieri qualora la durata prevista sia superiore ai tre mesi;
- h) approva i programmi di cotutela di tesi outgoing e incoming;
- i) autorizza il/la dottorando/a a svolgere eventuale attività didattica, sussidiaria e integrativa e attività di ricerca extracurricolare;
- j) valuta, alla fine di ciascun anno, la relazione sulle attività svolte dai/dalle dottorandi/e ai fini del giudizio sull'ammissibilità o meno all'anno di corso successivo e delibera l'ammissione al referaggio della tesi ai fini del conseguimento del titolo;
- k) promuove i collegamenti con le altre università italiane e straniere e con enti pubblici e privati ai fini del migliore svolgimento delle attività di ricerca;
- l) propone al Rettore i nominativi dei componenti delle commissioni per l'ammissione al Dottorato;
- m) individua, sentiti i supervisori/co-supervisori dei/delle dottorandi/e, i docenti, in un numero non inferiore a due, cui affidare la valutazione della tesi ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 11 del D.M. n. 226/2021 antecedentemente alla discussione pubblica;
- n) propone al Direttore della S.A.S. i nominativi dei componenti delle commissioni per l'esame finale;
- o) si riunisce almeno 6 volte l'anno.

Titolo V - Accesso ai Corsi di Dottorato

Art. 12 - Modalità e requisiti per l'accesso ai Corsi di Dottorato

1. La domanda di partecipazione può essere presentata da cittadini italiani o stranieri che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di un titolo di laurea magistrale o di un idoneo titolo di studio conseguito all'estero. La domanda di partecipazione può essere altresì presentata da coloro che conseguono il titolo di studio richiesto dal bando entro la data di iscrizione al corso di dottorato, pena la decadenza dall'ammissione al corso.
2. L'idoneità del titolo estero è accertata dalla commissione di ammissione al corso di dottorato, nel rispetto della normativa vigente in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo, nonché dei trattati ovvero degli accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi. Gli uffici preposti provvederanno alla verifica del riconoscimento. Qualora la Dichiarazione di Valore o il Diploma Supplement o altra documentazione presentata dal/la candidato/a non attesti tale idoneità, l'interessato/a decade dal Corso di Dottorato con conseguente restituzione delle rate di borsa di studio eventualmente percepite.

3. L'accesso avviene mediante superamento di una selezione, che deve concludersi entro i termini che consentano il corretto avvio dell'anno accademico, tendente a verificare la preparazione del candidato, la sua attitudine alla ricerca scientifica e la conoscenza di una o più lingue straniere.
4. In relazione a procedure dirette all'acquisizione di finanziamenti competitivi nell'ambito del dottorato di ricerca, finalizzati alla realizzazione di progetti di collaborazione nazionali, europei e internazionali, qualora si renda necessario, possono essere previste specifiche procedure di ammissione e di valutazione con graduatorie separate, nonché date di avvio differenziate.
5. Nei casi in cui il Corso di Dottorato si articoli su più curricula o siano presenti borse legate allo sviluppo di specifiche tematiche, gli argomenti delle prove di esame possono essere differenziati ma lo svolgimento delle prove deve essere contestuale.

Art. 13- Bando per l'ammissione

1. Il bando di concorso, unico per cittadini U.E. ed extra U.E., redatto in italiano e in inglese dalla S.A.S., è emanato con decreto rettorale e pubblicizzato, di prassi, per 60 giorni, e comunque non meno di trenta giorni, sul sito Internet di Ateneo, nel sito internet nazionale predisposto dal ministero competente e nel sito europeo Euraxess, nonché pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Il bando unico riguarda tutti i corsi di dottorato di ricerca attivati da UNICAM, dando visibilità ai corsi di dottorato ed ai relativi *curricula*, indicando il numero minimo dei posti, con e senza borsa.
3. Il bando indica:
 - a) la durata ordinaria dei corsi ed i *curricula*;
 - b) il numero dei posti banditi;
 - c) il numero delle borse di studio disponibili e l'ammontare delle stesse;
 - d) il numero di eventuali contratti di apprendistato e/o di eventuali altre forme di sostegno finanziario;
 - e) l'eventuale quota di posti riservati a studenti/studentesse laureati/laureate in università estere anche in relazione ai rapporti di collaborazione formalmente stabiliti, a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale, o, nel caso di Corso di dottorato industriale, a dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione; l'eventuale quota di posti riservati a soggetti che collaborano con Istituzioni accademiche o Centri di ricerca in Italia o all'estero, impegnati in attività di elevata qualificazione, che percepiscono un compenso di importo non inferiore alla borsa di dottorato in virtù di un rapporto formalizzato la cui durata prevista si protragga per almeno ventiquattro mesi a partire dall'inizio del Corso di Dottorato;
 - f) i requisiti di accesso al Dottorato e i criteri di valutazione dei/delle candidati/e;
 - g) il termine e le modalità di presentazione della domanda di ammissione;
 - h) le modalità di svolgimento della selezione, specificando le eventuali lingue straniere in cui il/la candidato/candidata può sostenere la prova o le prove di esame, il calendario e le prove previste, inclusi i test riconosciuti a livello internazionale. Nel caso di progetti in collaborazione europei ed internazionali possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti, purché attivati nell'ambito dei corsi di dottorato accreditati;
 - i) le modalità di formulazione delle graduatorie di ammissione e i termini entro i quali gli ammessi devono presentare la domanda d'iscrizione al Corso Dottorato;
 - j) gli eventuali contributi a carico dei/delle dottorandi/e e la disciplina degli esoneri;

- k) Per i dottorandi stranieri provenienti da Paesi extra U.E. i costi dell'assistenza sanitaria, dell'iscrizione al SSN e dei permessi di soggiorno;
 - l) I diritti e i doveri dei dottorandi;
 - m) Le modalità di conseguimento titolo.
4. Il bando può prevedere la possibilità di svolgere le prove di ammissione a distanza, in modalità telematica, attraverso l'utilizzo di idonei strumenti di connessione audio-video.
 5. I posti con borsa di studio e/o coperti da contratti di apprendistato e da eventuali altre forme di sostegno finanziario possono essere aumentati a seguito di finanziamenti che si rendessero disponibili dopo l'emanazione del bando e prima dello svolgimento dell'ultima prova prevista nell'ambito del relativo concorso. L'eventuale aumento del numero di borse di studio potrà determinare, su richiesta del/la Coordinatore/Coordinatrice, sentito il Collegio dei Docenti, l'incremento dei posti complessivamente messi a concorso. Di tale incremento viene data idonea pubblicità sul sito dell'Università.
 6. Per lo stesso ciclo di dottorato e per ciascun Corso di Dottorato attivato potranno essere emanati più bandi, di norma prima dell'inizio dell'a.a. di riferimento.
 7. Al bando sono allegati: un modello per inoltrare la domanda (*application form*), contenente l'indicazione di almeno 3 referenti (*presenters*) che si ritiene possano sostenere la candidatura compilando il modello di referenza; il modello per la presentazione della referenza, da far compilare ad almeno un docente/ricercatore (*presenter*) che conosca la persona candidata. In assenza di lettere di presentazione, la candidatura viene esclusa dalla valutazione.
 8. I candidati sono ammessi al corso secondo l'ordine della graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti disponibili. In caso di mancata accettazione entro i termini da parte degli aventi diritto, subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria.
 9. In caso di utile collocamento in più graduatorie, il candidato dovrà esercitare opzione per un solo Corso di Dottorato, entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della comunicazione.
 10. Nel caso di convenzioni o intese con piccole e medie imprese, imprese artigiane, altre imprese di cui all'art. 2195 c.c., soggetti di cui all'art. 17 della legge 5/10/1991 n. 317, il programma di studi può essere concordato tra l'Università e i predetti soggetti in ordine alla concessione delle agevolazioni di cui alla normativa vigente. Nel caso di convenzioni con enti pubblici o privati che finanzino borse di dottorato il programma di ricerca dovrà essere concordato con detti Enti, e il dottorando che usufruirà della relativa borsa sarà tenuto allo svolgimento dell'attività di ricerca nell'ambito del suddetto programma, pena la decadenza dalla borsa.
 11. Coloro che sono in possesso di titolo di dottore di ricerca possono essere ammessi a frequentare, previo superamento delle prove di selezione, un nuovo corso di dottorato di ricerca non coperto da borsa.

Art. 14 - Commissione e modalità di valutazione per l'ammissione al Corso di Dottorato

1. Il Rettore nomina la Commissione su designazione dei componenti da parte del Consiglio della S.A.S..
2. La Commissione deve essere composta, rispettando, ove possibile, l'equilibrio di genere, oltre che dal Direttore S.A.S che la presiede, da componenti individuati tra professori e ricercatori universitari UNICAM designati dai Collegi dei docenti dei corsi di dottorato interessati alla selezione, nella misura

di uno per ogni collegio, e – in pari numero - tra esperti esterni e ricercatori di enti italiani o stranieri, qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche dei Corsi di Dottorato.

3. In relazione a ciascun/a componente effettivo, il Collegio dei Docenti designa un/a componente supplente.
4. I singoli Collegi dei Docenti provvedono alla designazione dei componenti effettivi e supplenti della Commissione giudicatrice almeno trenta giorni prima della data fissata per la selezione. Qualora il Collegio non provveda alla designazione nei termini richiesti, o un/una componente della Commissione giudicatrice rinunci all'incarico o sia impossibilitato a partecipare, alla designazione del sostituto/a provvederà direttamente il Rettore, sentito il Direttore S.A.S.
5. La Commissione potrà avvalersi di idonei strumenti informatici nello svolgimento della selezione.
6. La Commissione analizza e valuta un'ipotesi di programma di ricerca che i candidati sono invitati a presentare; tiene inoltre conto del CV del candidato, con particolare riferimento al voto di laurea, ad altri titoli di studio, alle pubblicazioni scientifiche e presentazioni a congressi, ai premi e riconoscimenti. Vengono altresì valutate le lettere di presentazione da parte dei *presenters*. I candidati ritenuti idonei comporranno una short list, soggetta a una seconda fase di valutazione.
7. La seconda fase di valutazione prevede una selezione, da parte di sotto-Commissioni, organizzate in base ai corsi di dottorato interessati e costituite dai rispettivi componenti del collegio dei docenti ed esperti esterni nelle discipline attinenti al corso di dottorato; la selezione, a evidenza pubblica, è volta alla verifica della preparazione del candidato, della sua attitudine alla ricerca scientifica ed alla conoscenza di una o più lingue straniere. Tale selezione può consistere in un colloquio (interview); le modalità sono definite dal Collegio dei Docenti deputato, prevalentemente in via telematica, in modo da non discriminare o scoraggiare i candidati residenti all'estero. Le modalità di valutazione proposte dal Collegio dei Docenti deputato sono deliberate dal Consiglio S.A.S.
2. Nel caso di corsi di dottorato istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi e specificati nel bando, nel rispetto del presente Regolamento.
3. Per dottorati in forma associata e dottorati nazionali, le modalità di selezione sono definite negli appositi bandi di selezione e devono comunque rispettare ed essere coerenti con la normativa vigente.

Art. 15 - Borse di studio e altre forme di sostegno finanziario

1. Le borse di studio disponibili per ogni ciclo di Dottorato e per ogni corso, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, sono assegnate previa valutazione comparativa del merito secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria e, in caso di borse a tematica vincolata, fatta salva la valutazione di specifica idoneità espressa dalla Commissione per l'ammissione; a parità di merito prevale il candidato/a anagraficamente più giovane. Tali borse non possono essere cumulate con gli assegni di ricerca o altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca del/la dottorando/a.
2. Chi ha già usufruito, anche parzialmente, di una borsa per la frequenza ad un Corso di Dottorato istituito in Italia non può usufruirne una seconda volta allo stesso titolo.
3. La durata della borsa di studio è di norma pari all'intera durata del corso; le borse sono confermate annualmente dal Consiglio S.A.S., acquisito il risultato della verifica del Collegio dei Docenti

dell'attività svolta nell'anno precedente dal dottorando. Nel caso che il dottorando non superi la verifica annuale decade dallo status di dottorando, l'erogazione della borsa di studio viene sospesa e il dottorando non può portare a termine il proprio percorso.

4. L'importo delle borse di studio è determinato in misura non inferiore a quello previsto dalla normativa nazionale di riferimento e la durata dell'erogazione della borsa di studio è pari all'intera durata ordinaria del Corso, fatto salvo quanto disposto ai commi 3 e 5 del presente articolo.
5. Per la fruizione della borsa di studio è necessario che il candidato sia in possesso di tutti i requisiti giuridici ed economici previsti dalle leggi e dalla normativa vigente. Nell'ipotesi in cui il dottorando, durante il percorso dottorale perda tali requisiti decade dal godimento della borsa, con l'obbligo di restituzione delle quote già percepite nell'anno solare di riferimento. Qualora in corso d'anno un/a dottorando/a rinunci a proseguire gli studi, decade dal diritto alla fruizione della borsa di studio per la quota non ancora corrisposta
6. Per tutti i dottorandi che ne hanno diritto in base della normativa nazionale vigente, per i periodi di soggiorno e permanenza all'estero è assicurato un finanziamento aggiuntivo corrispondente ad un incremento non inferiore al 50% dell'importo della borsa di studio. Tali periodi non possono in alcun caso superare i 12 mesi, ad eccezione dei dottorati in co-tutela per i quali il tetto massimo complessivo è di 18 mesi. La richiesta scritta ai fini dell'incremento di cui sopra deve essere inviata, dal Coordinatore/Coordinatrice del corso, al Direttore S.A.S. e deve essere corredata da attestazione che l'attività per la quale si chiede la mobilità del dottorando rientra nell'ambito dell'attuazione del programma di studi e di ricerca a suo tempo formulati. È da considerarsi permanenza all'estero un periodo continuativo di durata non inferiore a un mese, salvo diversa indicazione motivata da parte del/la Coordinatore/Coordinatrice.
8. Il pagamento della borsa viene effettuato in rate mensili posticipate, salvo che il Coordinatore/Coordinatrice del corso faccia pervenire alla S.A.S. e all'Amministrazione universitaria comunicazione di cessazione alla frequenza del corso o esclusione da parte del Collegio dei Docenti nel caso di assenza ingiustificata o di inadempimento degli obblighi da parte del dottorando fruitore di borsa di studio.
9. A ciascun dottorando, con o senza borsa o altre forme di sostegno, è assicurato un *budget* per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato alla tipologia di corso e comunque non inferiore al 10% dell'importo della borsa. Per i corsi di dottorato di interesse nazionale la quota sale al 20% grazie al previsto cofinanziamento ministeriale.

Art. 16 - Diritti e doveri dei/delle dottorandi/e

1. L'ammissione al corso di Dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno.
2. I dottorandi titolari di borsa di studio in servizio a tempo indeterminato presso pubbliche amministrazioni possono essere iscritti ai Corsi di Dottorato a condizione che siano collocati in aspettativa senza assegni, per il periodo di durata del corso.
3. Il dipendente pubblico ammesso al Dottorato di ricerca, che non goda di alcuna borsa di studio e posto in aspettativa, conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'Amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro.
4. Gli/Le iscritti/iscritte godono, oltre ai diritti collegati al proprio status di dottorando in UNICAM e riferito all'accesso alle strutture didattiche e di ricerca e agli eventuali servizi di supporto al percorso

dottorale forniti dalla S.A.S., dei seguenti diritti:

- a) L'attribuzione del supervisore e di uno o più co-supervisori;
- b) una copertura assicurativa per infortuni e per la responsabilità civile, per l'intera durata del corso, a carico dell'Università;
- c) una propria rappresentanza nel Consiglio della S.A.S. nella misura di uno ogni trenta, con arrotondamento all'intero superiore; di una rappresentanza nei Collegi dei Docenti, nel numero di due; di una rappresentanza negli Organi di governo dell'Ateneo secondo quanto previsto nello Statuto UNICAM;
- d) la sospensione o differimento della data di inizio per maternità o per paternità, nel rispetto della normativa vigente in materia, per grave e documentata malattia, per la frequenza dei percorsi relativi alla formazione degli insegnanti, per soddisfare gli obblighi militari oppure per ottenere il visto d'ingresso in Italia da parte degli extracomunitari; una sospensione fino a un massimo di sei mesi, a richiesta del/la dottorando/a e previa espressa autorizzazione del Collegio dei Docenti approvata dal Consiglio della S.A.S., nel caso di gravi e documentati motivi personali e familiari. Al termine del periodo di sospensione l'interessato/a riprenderà il Corso e inoltrerà una dichiarazione di rientro a firma del/la Coordinatore/Coordinatrice. Le scadenze amministrative e l'erogazione della borsa, ove concessa, saranno differite per un periodo pari alla durata della sospensione. Il Collegio dei Docenti delibererà in merito alle modalità di recupero dell'attività di formazione fermo restando che in nessun caso la durata ordinaria del corso può essere abbreviata.
- e) La possibilità di svolgere, come parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del Collegio dei Docenti e senza incremento dell'importo della borsa di studio, attività di tutorato, anche retribuita, degli studenti/delle studentesse dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché, entro il limite di 40 ore per ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa, che non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università e non comporta alcun onere per l'Università. L'attività didattica integrativa può essere affidata ai dottorandi solo previo consenso degli stessi e non deve in ogni caso compromettere l'attività di formazione alla ricerca.
- f) Fermo restando l'impegno a tempo pieno, sono, inoltre, compatibili con il Dottorato di Ricerca, subordinatamente all'autorizzazione del Consiglio della S.A.S., previo nulla-osta del Collegio dei Docenti, attività lavorative, anche retribuite, concernenti tirocinio pratico professionale o limitata attività lavorativa esterna che consenta di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del Dottorato. Per i dottorandi fruitori di borsa, per tutta la durata della percezione della borsa, l'ammontare massimo degli emolumenti annui non può superare l'importo annuo della borsa calcolata al netto degli oneri.
- g) Fermo restando l'impegno a tempo pieno, con preciso riferimento alle Scuole di Specializzazione Medica, è possibile, per gli specializzandi di medicina, frequentare congiuntamente un corso di dottorato, accertando che siano compatibili l'attività e l'impegno previsti dai due percorsi, in base alla normativa vigente.

5. Gli/Le iscritti/iscritte e hanno l'obbligo di:

- a) frequentare le attività formative ivi incluse quelle interdisciplinari e trasversali proposte dalla S.A.S., i seminari, le esercitazioni e i moduli didattici, di compiere continuativamente attività di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine; acquisendo i crediti formativi universitari (CFU) previsti dal proprio percorso dottorale. Laddove i CFU inerenti alle attività

formative obbligatorie non siano stati acquisiti, per giustificati motivi reputati idonei dal Collegio dei docenti, potranno essere recuperati attraverso le attività proposte dallo stesso Collegio.

- b) Acquisire, sia annualmente che nel totale dei tre anni, un congruo numero di CFU, attraverso la partecipazione ad attività di ricerca e formative curriculari e trasversali. Laddove i CFU inerenti alle attività formative obbligatorie non siano stati acquisiti, per giustificati motivi reputati idonei dal Collegio dei docenti, potranno essere recuperati
 - c) presentare al Collegio dei Docenti, a conclusione di ogni anno di corso, una relazione sull'attività di ricerca svolta;
 - d) a seguito della valutazione positiva da parte del Collegio dei Docenti nell'esame per l'accesso all'anno successivo, provvedere all'iscrizione agli anni successivi e/o a presentare istanza per l'ammissione alla procedura di referaggio della tesi nei termini comunicati dagli uffici competenti e pubblicati sul sito di Ateneo, a pena di decadenza, con conseguente chiusura d'ufficio della carriera, fatti salvi documentati motivi.
 - e) svolgere un congruo periodo di mobilità all'estero, di norma non inferiore ai 6 mesi, presso altri Atenei o Enti di ricerca, imprese e istituti di ricerca internazionali (per i dottorandi stranieri la mobilità può svolgersi anche in Italia preferenzialmente in istituzioni di ricerca di valenza internazionale);
 - f) assumere un comportamento conforme al Codice etico di Ateneo, adottando le conseguenti condotte;
 - g) partecipare a tutte le iniziative di monitoraggio e valutazione delle attività dei corsi di dottorato UNICAM proposte dalla S.A.S. e/o dal Nucleo di Valutazione e/o dagli organi e dalle strutture competenti dell'Ateneo.
6. È prevista da parte del Consiglio della S.A.S., sulla base di una proposta motivata del Collegio dei Docenti, l'esclusione dal Corso di Dottorato di Ricerca e la conseguente perdita del diritto alla fruizione della borsa di studio in caso di:
- a) risultati insufficienti nelle eventuali prove di valutazione in itinere;
 - b) giudizio negativo del Collegio dei Docenti sull'ammissione all'anno di corso successivo; a tal fine il Collegio dei Docenti verifica il conseguimento dei risultati previsti per l'anno di corso frequentato nonché l'assiduità e l'operosità dimostrata dal/la dottorando/a nell'attività di ricerca svolta;
 - c) prestazioni di lavoro svolte senza l'autorizzazione del Collegio dei Docenti;
 - d) assenze ingiustificate e prolungate o irreperibilità prolungata.

Art. 17 - Trasferimenti da altre Università

1. I dottorandi che abbiano frequentato per almeno un anno un Dottorato di Ricerca presso altra Università, italiana o straniera, possono chiedere nulla osta preventivo all'iscrizione al Direttore della S.A.S. alle seguenti condizioni:

- a) che sia attivato fra i Dottorati che afferiscono alla S.A.S. un corso di Dottorato di ambito scientifico affine a quello di provenienza e con analoghi obiettivi formativi e di ricerca;
 - b) che il dottorando documenti le attività formative svolte con profitto nell'Università di provenienza e che tali attività vengano riconosciute dal Collegio dei Docenti interessato come equivalenti a quelle richieste dalla S.A.S. per l'accesso;
 - c) che il Dottorando superi positivamente un colloquio di valutazione organizzato e condotto dal Collegio dei Docenti interessato.
2. Nel caso venga concesso il nulla osta preventivo di cui al comma precedente, il trasferimento può essere effettuato, previa documentata cessazione del rapporto con l'Università di provenienza in ogni caso senza il beneficio di borsa di studio. Il posto relativo deve essere compreso fra quelli dichiarati come sostenibili per il Dottorato ricevente (senza borsa).
 3. Nel caso il trasferimento abbia luogo, il Collegio dei Docenti interessato individuerà il docente supervisore.

Art. 18 - Trasferimento interno ad altro corso di dottorato

I dottorandi iscritti al I e II anno dei Corsi di dottorato UNICAM possono richiedere il trasferimento ad un altro corso di dottorato UNICAM, previa acquisizione del parere favorevole del Collegio dei Docenti del corso di destinazione e del Consiglio S.A.S.

Titolo VI – Conseguimento del titolo

Art. 19 - Ammissione all'esame finale e valutatori esterni

1. A conclusione dell'ultimo anno del corso, il Collegio dei Docenti formula il proprio giudizio sull'attività di ricerca svolta dai dottorandi nello stesso anno e nell'intero corso di dottorato, ammettendo o non ammettendo all'esame finale i candidati, dandone comunicazione ai dottorandi per il tramite del Coordinatore, e formulando contestualmente un giudizio complessivo sull'attività svolta da allegare alla tesi.
2. I dottorandi che risultino idonei in base al giudizio di cui al comma 1 vengono ammessi all'esame finale; il Collegio docenti trasmette, a seguire, tale giudizio al Consiglio S.A.S. per l'ammissione all'esame finale.
3. I dottorandi ammessi devono inviare al Rettore apposita domanda di iscrizione all'esame finale e ogni altro documento eventualmente richiesto, in modalità telematica, tramite la propria Area Riservata, secondo le procedure indicate dall'Ufficio di Segreteria SAS e approvate dal Consiglio SAS.
4. Entro 30 giorni successivi alla scadenza dell'ultimo anno di corso i dottorandi devono presentare alla SAS una copia della tesi di dottorato in formato elettronico, corredata del giudizio complessivo del Collegio dei Docenti. La SAS provvederà ad inviare ai valutatori esterni e successivamente ai componenti la Commissione una copia della tesi in formato elettronico, corredata dal giudizio complessivo del Collegio dei docenti. Alla Commissione va inviato anche il giudizio dei valutatori esterni
5. La Commissione per l'esame finale è nominata dal Direttore SAS su proposta del Collegio dei docenti

del Corso di Dottorato del candidato.

6. La tesi consiste in una dissertazione scritta o in un lavoro grafico a cui viene allegata dallo stesso candidato una relazione descrittiva delle attività svolte nell'intero percorso dottorale e delle eventuali pubblicazioni prodotte, con il relativo elenco.
7. La tesi è valutata da almeno due docenti o ricercatori/trici esperti/e, non appartenenti ai ruoli UNICAM, individuati dal Consiglio della S.A.S in qualità di valutatori esterni di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere. I valutatori esterni esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e propongono l'ammissione del dottorando all'esame finale o il rinvio per un periodo non superiore a 6 mesi, se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate.
8. Non è possibile ripetere l'esame finale.
9. Le tesi sono redatte di norma in lingua inglese, o comunque comprendono sempre un dettagliato sunto in lingua inglese. Esse si considerano prodotte in tempo utile se pervenute alla Segreteria S.A.S., tramite le modalità telematiche indicate dalla stessa ed approvate dal Consiglio S.A.S., entro il termine predefinito.
10. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il Collegio dei Docenti può concedere, su richiesta del dottorando, una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari a carico dell'Università. Una proroga della durata del corso di dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi può essere anche decisa dal Collegio dei Docenti per motivate esigenze scientifiche, assicurando in tal caso la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del bilancio dell'ateneo. I dottorandi possono infine chiedere, per comprovati motivi previsti dalla legge, la sospensione del corso per una durata massima di sei mesi. Per la durata della sospensione non è prevista la corresponsione della borsa di studio o di altro finanziamento. A tal fine il candidato deve presentare al Direttore S.A.S., entro l'ultimo giorno del terzo anno di corso, apposita domanda motivata, corredata del parere del Collegio dei Docenti. I periodi di proroga e sospensione non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi casi specifici previsti dalla legge.
11. Qualora il candidato non possa, per malattia o forza maggiore, sostenere l'esame finale nella data fissata, potrà chiedere al Direttore S.A.S. di poter sostenere l'esame in altra data, tenuto conto delle particolari circostanze che gli hanno precluso lo svolgimento della prova. In tal caso il candidato verrà ammesso agli esami previsti per il ciclo successivo, anche in altra sede in caso di mancata attivazione del corso.

Art. 20 - Commissioni giudicatrici per l'esame finale

1. Le Commissioni giudicatrici per il conferimento del titolo di dottore di ricerca sono nominate dal Direttore S.A.S. e sono composte, tenendo conto ove possibile dell'equilibrio di genere, per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alla sede amministrativa del corso e per non più di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti partecipanti al dottorato ai sensi della normativa vigente. In ogni caso la commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza accademica.
2. Le Commissioni possono essere integrate da non più di due esperti, scelti nell'ambito degli Enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca, anche straniere, ed individuati dai Collegi dei Docenti.

2. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, di dottorati in forma associata e dottorati nazionali, le Commissioni sono costituite secondo le modalità previste negli accordi stessi.
3. I Collegi dei Docenti propongono i nominativi di almeno 4 docenti, di cui tre effettivi e un supplente, nel rispetto della composizione delle Commissioni di cui al precedente comma 1.
4. Le eventuali dimissioni dei componenti delle Commissioni, adeguatamente motivate, acquistano efficacia all'atto dell'accoglimento da parte del Direttore S.A.S. I lavori delle Commissioni dovranno essere conclusi entro novanta giorni dal disposto di nomina. Decorso tale termine senza che le Commissioni abbiano concluso i propri lavori, esse decadono e, con la medesima procedura, il Direttore S.A.S. nomina le nuove Commissioni con esclusione dei componenti decaduti. Per la conclusione dei lavori alle nuove Commissioni sono assegnati tre mesi dalle comunicazioni di nomina.

Art. 21 - Prova d'esame

1. L'esame finale (tesi di ricerca) per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca consiste nella discussione della dissertazione scritta o del lavoro grafico.
2. Il diario della prova d'esame viene comunicato agli interessati con un preavviso di almeno 20 giorni rispetto alla prova.
3. Al termine dei lavori le Commissioni redigono una relazione sulle operazioni svolte ed esprimono un giudizio scritto collegiale per ciascun candidato. La Commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.
4. L'Università assicura la pubblicità degli atti delle procedure di valutazione, ivi compresi i giudizi sui singoli candidati.

Art. 22 - Conferimento del titolo

1. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture '*Dott. Ric.*' ovvero '*PhD.*', è conferito dal Rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame finale.
2. Nelle more della consegna del diploma originale viene rilasciata la relativa certificazione.
3. Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo è subordinato al deposito della tesi finale nell'archivio istituzionale d'Ateneo ad accesso aperto, che ne garantisce la conservazione e la pubblica consultabilità, anche attraverso il deposito a norma di legge nella banca dati ministeriale e presso le Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze. Il dottorando, all'atto del deposito della tesi in formato elettronico ed ai fini della tutela e sfruttamento economico delle proprietà industriali e/o delle opere dell'ingegno, potrà chiedere che la tesi venga resa liberamente consultabile solo dopo un periodo di tempo non superiore a 18 mesi. Sarà cura della S.A.S. effettuare il deposito telematico delle tesi a norma di legge.
4. Per l'ottenimento del titolo di Dottore di Ricerca con validità europea ci si attiene alla normativa U.E.

Art. 23 - Proprietà intellettuale e riservatezza

1. I diritti di proprietà intellettuale e industriale sui risultati eventualmente conseguiti dal/la dottorando/a, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo software, invenzioni industriali brevettabili o meno, know-how, modelli, dati e raccolte di dati, sono regolati in conformità alla

normativa vigente sul diritto d'autore e sulla proprietà industriale e ai Regolamenti di Ateneo (in particolare, al Regolamento in materia di Proprietà Intellettuale) e, ove disponibili, in base a quanto stabilito dalle singole convenzioni eventualmente sottoscritte con altri soggetti pubblici o privati per la realizzazione del percorso di dottorato.

2. Il/la dottorando/a si impegna alla riservatezza in relazione alle informazioni, dati e documenti di natura riservata di cui dovesse venire a conoscenza nello svolgimento della propria attività presso e/o per conto di UNICAM ed è tenuto/a a sottoscrivere apposita dichiarazione, validata dal supervisore accademico, per consentire all'Ateneo il rispetto di eventuali obblighi in materia di proprietà intellettuale verso soggetti terzi.

Titolo VII - Modifiche di regolamento e norme transitorie

Art. 24 - Modifiche di regolamento e norme transitorie

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto rettorale, entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso decreto e si applica a tutti i Corsi di Dottorato attivati a partire dall'anno accademico 2022/23, 38° ciclo.
2. Ai Corsi di Dottorato antecedenti al 38° ciclo si applica il previgente Regolamento emanato con D.R. n. 383 del 4 luglio 2013 e ss.mm,ii..
3. Le modifiche al presente Regolamento, ai sensi di quanto previsto dallo Statuto UNICAM, sono deliberate dal Senato Accademico anche su proposta del Consiglio S.A.S., previa acquisizione del parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, in particolare per gli aspetti che implicano investimento o variazioni nell'impiego delle risorse.
4. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni legislative in materia.